

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)659

Vol. 1981/0197

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 659 def.

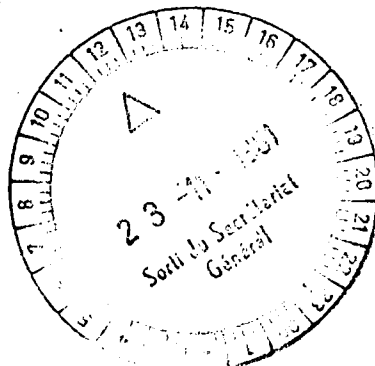
Bruxelles, 13 novembre 1981

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa
doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della
Turchia (anno 1982)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81) 659 def.



RELAZIONE

1. Le disposizioni del Protocollo addizionale e del Protocollo complementare conclusi tra la Comunità e la Turchia prevedono talune sospensioni parziali o totali per certi prodotti agricoli delle voci I-24 della tariffa doganale comune.

D'altro canto il Consiglio ha deciso che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, la Turchia doveva beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate.

2. Scopo della proposta di regolamento è l'applicazione di detta decisione. Essa estende alla Turchia, a titolo autonomo e per l'anno 1982, le sospensioni totali o parziali dei dazi proposti dalla Commissione nell'ambito delle preferenze tariffarie generalizzate, limitandole tuttavia ai prodotti delle voci 1 - 24 per i quali gli accordi con la Turchia non prevedono un trattamento più favorevole.

3. Si richiama l'attenzione sui punti seguenti :

- la proposta di regolamento si basa sull'accordo provvisorio la cui validità si estende fino all'entrata in vigore del Protocollo complementare ;
- il dispositivo del regolamento e le liste di prodotti ad esso allegate si basano sulla proposta presentata dalla Commissione al Consiglio, in materia di preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti agricoli delle voci 1 - 24.

La presente proposta dovrà pertanto essere modificata nel caso in cui il Protocollo complementare entri in vigore e dovrà essere armonizzata col testo definitivo del regolamento relativo alle sospensioni dei dazi nell'ambito delle preferenze generalizzate quando detto regolamento sarà adottato dal Consiglio.

**PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO**

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché a norma dell'articolo 1 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra; che è quindi opportuno, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda per il periodo che va fino al 31 dicembre 1981, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1982 ⁽²⁾ prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1982 ⁽³⁾ prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato B sono ammessi all'importazione in Grecia a dazi doganali ravvicinati ai dazi indicati a lato di ciascuno dei suddetti prodotti, conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

3. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati «prodotti originari» i prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite nella decisione del consiglio di associazione n. 4/72 del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 ⁽²⁾, modificata dalla decisione n. 1/75 del 26 maggio 1975, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75 ⁽³⁾.

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del consiglio di associazione n. 5/72, del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/78, del 18 luglio 1978, allegata al regolamento (CEE) n. 2152/78 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 253 del 15. 9. 1978, pag. 1.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Tale denuncia non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.01	Pesci freschi (vivo o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi: ex q) altri: — Pesci d'acquario II. Filetti: b) congelati: ex 7. altri: — di squali e di ippoglossi C. Fegati, uova e lattimi	esenzione 10 % 5 %
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura : A. secchi, salati o in salamoia : 1. interi, decapitati o in pezzi: e) Salmoni salati o in salamoia.....	2 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei; ex V. altri (scampi, ecc.): -- <i>Peurullus</i> sp. p.	7 %
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati: A. freschi: ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre: — Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi ex B. altri: - fiori recisi, disseccati..	15 % 7%
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: ex T. altri: — Abelmusco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench); meringa oleifera («Drumsticks») — Melanzane, dal 1° al 14 gennaio — altri, esclusi prezzemolo sedano, dal 1° gennaio al 31 marzo e melanzane, dal 15 gennaio al 31 marzo.....	esenzione 9 % 9%

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: ex E. altri ortaggi e piante mangerecce: — Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — Funghi, esclusi i funghi di coltivazione — Ramolaccio (<i>Cochlearia armoracia</i>)	8 % esenzione
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; radollo della palma a sago: B. altri	esenzione
08.01	Latte, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acajou (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: ex B. Banane: — secche	esenzione
08.02	Agrumi, freschi e secchi: ex E. altri: — Lime e limette (<i>Citrus aurantifolia</i>, var. <i>lunio</i> e var. <i>limetta</i>)	9,6 %
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: E. Noci di pecan ex G. altre, escluse le nocciole ed i pinoli	esenzione esenzione
08.07	Frutta a nocciolo, fresche: E. altre	7 %

N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.08	Bacche fresche: E. Papaie..... F. altre.....	2 % 5 %
ex 08.09	Altre frutta fresche: — Rosa canina — Cocomeri, dal 1° novembre al 31 marzo — altri, esclusi i meloni e i cocomeri	esenzione 6,5 % 6 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri: ex B. Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>) e more C. Mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i> ex D. altre: — Cotogne — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	7 % 6 % 11 % 7 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate: C. Papaie D. Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>) ex E. altre: — Cotogne — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione 3 % 4 % esenzione
08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): E. Papaie	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè, succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: A. Caffè: I. non torrefatto: b) decaffeinato B. Buccie e pellicole	9 % 8 %
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: ex I. allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne ex II. altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 % 7 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati: A. Oli di fegato di pesci: I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone	esenzione
	C. Olio di ricino : II. altro.....	4 %
	D. altri oli: I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a): a) greggi: 1. Olio di palma ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza II. altri: a) Olio di palma: I. greggio	1,5 % 2,5 % 4 %
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati: B. altrimenti presentati	11 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso: B. altri: I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 % II. non nominate: — Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad» — altre	esenzione + em esenzione esenzione + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili	esenzione + em
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: ex H. altri, compresi i miscugli: — Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri: ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex B. altre: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P) 10 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): B. altre: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ...	6 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.04 (segue)	B. ex II. non nominate: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	B. Marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance	18 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	18 % + (P)
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %:	
	ex b) altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex III. non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero	10 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 (segue)	B. II. senza aggiunta di alcole: a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg: ex 8. altre frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 7 % + (P) — Tamarindi (baccelli, polpe) ... 7 % + (P) 9. Miscugli di frutta: ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi: — Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri ... 11 % + (P) b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: ex 8. altre frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 8 % + (P) 9. Miscugli di frutta: ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi: — Miscugli composti di 2 o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri ... 8 % + (P) c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di 4,5 kg o più: ex dd) altre frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ... 7 %	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 (segue)	B. II. c) 1. ex ee) Miscugli di frutta: — Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, in cui nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi 2. di meno di 4,5 kg: • ex bb) altre frutta e miscugli di frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri — Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, in cui nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	11 % 7 % 12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. con densità superiore a 1,33 a 15° C: III. altri: ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 (segue)	A. III. b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri .. ex 2. altri: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri .. B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C: II. altri: a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 3. di limoni o di altri agrumi: ex bb) altri, esclusi i succhi di limoni 6. di altre frutta e ortaggi: ex aa) con zuccheri addizionati: — di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex bb) altri: — di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 % + (P) 14 % 13 % 9 % 9 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 (segue)	B. II. b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 7. di altre frutta e ortaggi: ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %: — di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %: — di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex cc) senza zuccheri addizionati: — di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 ‰ + (P) 9 ‰ 9 ‰
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati : I. Granoturco..... II. Riso..... III.altri.....	3 % + em 4 % + em 4 % + em

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali la Grecia deve rinvocare i dazi ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno dei suddetti prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti vivi: A. Cavalli: II. destinati alla macellazione (a) III. altri	2 % 12 %
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: III. della specie suina: b) altra	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: ex A. di piccioni domestici ex B. di selvaggina con pelo, congelate C. altre: ex I. Cosce di rane II. non nominate	6 % esenzione esenzione esenzione
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi: e) Squali g) Ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) ex q) altri: — Pesci d'acquario II. Filetti: b) congelati: ex 7. altri: — di squali e di ippoglossi C. Fegati, uova e lattimi	4 % 4 % esenzione 10 % 5 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.02	Pesci secchi salati o in salamoia; pesci affumicati, cotti prima o durante l'affumicatura: A. secchi, salati o in salamoia: I. interi, decapitati o in pezzi: d) Ippoglossi comuni (<i>Hippoglossus vulgaris</i>) 10 % e) Salmoni salati o in salamoia 2 % ex f) Clupeiformi sp. p. in salamoia 8 % II. Filetti: ex d) altri: — Clupeiformi sp. p. in salamoia 10 %	
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, gelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: I. Aragoste 7 % II. Astici (<i>Homarus</i> sp. p.): a) vivi 7 % b) altri: 1. interi 7 % 2. non nominati 7 % III. Granchi e gamberi di acqua dolce 7 % IV. Gamberetti: a) Pandalidi (<i>Pandalidae</i> sp. p.) 6 % ex c) altri: — della famiglia <i>Palaemonidae</i> .. 6 % — della famiglia <i>Penaeidae</i> 6 % ex V. altri (scampi, ecc.) — <i>Peurullus</i> sp. p. 7 % B. Molluschi, compresi i testacei: II. Mitili 7 % IV. altri: a) congelati: I. Calamari: aa) <i>Ommastrephes sagittatus</i> et <i>Loligo</i> sp. p. 4 %	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.03 (segue)	B. IV. a) 2. Seppie delle specie <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola rondeleti</i> 6 % 3. Polpi delle specie <i>Octopus</i> 4 % 4. altri 4 % b) altri: 1. Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i> e <i>Loligo</i> sp. p.) 4 % 2. non nominati 4 %	
04.06	Miele naturale 25 %	
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 25 %	esenzione
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza sup- porto di altre materie: B. altri 25 %	esenzione
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disin- fettate o altrimenti trattate per assicurarne la conserva- zione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: II. altre 25 % B. altri 25 %	esenzione esenzione
05.13	Spugne naturali: B. altre 25 %	esenzione
06.02	Altre piante e radici vive, compre- se le talee e le marze: A. Talee e marze : II. altre..... 9 % ex D. altre : alberi, arbusti e arboscelli, esclusi quello da frutto e da bosco; altre piante vive, es- cluse le piante vivaci e il bianco di funghi..... 11 %	9 % 11 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati: A. freschi: ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre: — Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi 15 % ex II. dal 1° novembre al 31 maggio: — Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi 15 % ex B. altri : - fiori recisi, disseccati..... 7 % - fiori recisi, imbianchiti, finti, impregnati o altrimenti preparati..... 17 %	
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03 : B. altri : I. freschi..... 8% II. semplicemente disseccati..... 5% III. non nominati..... 14 %	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: ex T. altri: — Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench); <i>Moringa oleifera</i> («Drumsticks») esenzione — Zucche e zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio 9 % — altri, esclusi sedano e prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo 9 %	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: ex E. altri ortaggi e piante mangerecce: — Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench) esenzione	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — Funghi, esclusi i funghi di coltivazione 8 % — Ramolaccio (<i>Cochlearia armoracia</i>) esenzione	
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: B. altri: I. Piselli, ceci e fagioli: — Fagioli della specie «<i>Phaseolus mungo</i>» esenzione — Ceci della specie «<i>Cicer arietinum</i>» esenzione — altri 3 % III. non nominati: — Piselli di Angola o ambrevado delle specie «<i>Cajanus cajan</i>» esenzione — altri 3 %	
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: B. altri esenzione	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: ex B. Banane: — secche D. Avocadi E. Noci di cocco H. altri: — Mangoste e guaiave — Manghi	esenzione 6 % esenzione esenzione 5 %
08.02	Agrumi, freschi o secchi: ex E. altri: — Lime e limette (Citrus aurantifolia, var. Lumio e var. Limetta)	9,6 %
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fre- sche o secche, anche sgusciate o decorticate: D. Pistacchi E. Noci di pecan F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola ex G. altre, escluse le nocciole	esenzione esenzione esenzione esenzione
08.07	Frutta a nocciolo, fresche: E. altre	7 %
08.08	Bacche fresche: E. Papaie F. altre	2 % 5 %
ex 08.09	Altre frutta fresche: — Rosa canina — Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile — altre, esclusi i meloni e i cocomeri	esenzione 6,5 % 6 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri: ex B. Mirtilli neri (frutta del <i>Vaccinium myrtillus</i>) e more C. Mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i> ex D. altre: — Cotogne — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	7 % 6 % 11 % 7 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate: C. Papaie D. Mirtilli neri (frutta del <i>Vaccinium myrtillus</i>) ex E. altre: — Cotogne — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione 3 % 4 % esenzione
08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): A. Albicocche E. Papaie ex G. altre: — Tamarindi (baccelli e polpa)	5,5 % esenzione esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: A. Caffè:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.01 (segue)	A. I. non torrefatto: b) decaffeinizzato 9 % II. torrefatto: a) non decaffeinizzato 12 % b) decaffeinizzato 13 % B. Buccie e pellicole 8 % C. Succedanei contenenti caffè 14 %	
09.02	Tè: A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno esenzione	
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsi- cum» e del genere «Pimenta»): A. non tritati né macinati: I. Pepe: b) altro 4 % II. Pimenti: c) altri 5 % B. tritati o macinati: I. Pimenti del genere «Capsicum» 5 % II. altri 4 %	
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo: A. macinati 2 % B. altri 2 %	
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli) 10 %	
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: A. non tritati né macinati: II. altri: a) Noci moscate esenzione B. tritati o macinati: I. Noci moscate esenzione II. Macis esenzione	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro: A. non tritati né macinati: I. di anice II. di badiana III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro: b) altri: 2. non nominati B. tritati o macinati: I. di badiana III. altri	esenzione 7 % esenzione 7 % esenzione
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie: A. Timo: I. non tritato né macinato: b) altro II. tritato o macinato B. Foglie di alloro F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo: I. non tritati né macinati II. tritati o macinati: b) altri	11 % 13 % 13 % esenzione 3 %
11.04	Farine di legumi da granella, secchi, della voce n. 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8; farine e semole di sago e tuberi compresi nella voce n. 07.06: A. Farine dei legumi da granella secchi della voce n. 07.05 B. Farine delle frutta del capitolo 8: I. di banane: — denaturate (a) — altre II. altre: — Castagne e marroni — Noci di cocco — non nominati	3 % esenzione 2 % 7,5 % esenzione 5 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: B. Radici di liquirizia C. Fave tonka	esenzione esenzione
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: C. Semi di carrube: I. non scortecciati, né frantumati, né macinati ... II. altri D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	esenzione 6 % esenzione
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali: A. Resine di conifere	esenzione
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali: III. di quassia amara IV. di liquirizia V. di piretro e di radici delle piante da rotenone VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari VIII. altri: a) medicinali	esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
13.03 (segue)	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: ex I. allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne 12 % ex II. altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne 7 % C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: I. Agar-agar esenzione II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube esenzione	
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panierista o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): A. Vimini: II. altri esenzione B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta esenzione	
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati: A. Stearina solare e oleostearina: II. altre esenzione B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) esenzione C. altri 3 %	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati: A. Oli di fegato di pesci: I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo esenzione	
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: A. Grasso di lana greggio esenzione B. altri esenzione	

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.)	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone	esenzione
	C. Olio di ricino:	
	II. altro	4 %
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a):	
	a) greggi:	
	1. Olio di palma	1,5 %
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %
	b) altri:	
	ex 2. non nominati:	
	— Olio di palmisti e di cocco ...	6,5 %
	II. altri	
	a) Olio di palma:	
	1. greggio	4 %
	2. altro	12 %
	b) non nominati:	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	18 %
	2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	ex aa) greggi:	
	— Olio di palmisti e di cocco	7 %
	ex bb) altri:	
	— Olio di palmisti e di cocco	13 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	A. Acido stearico	2 %
	B. Acido oleico	3 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.10 (segue)	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione D. Alcoli grassi industriali	esenzione 3 %
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose: A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose B. altra, compresa la glicerina sintetica	esenzione esenzione
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati: A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno B. altrimenti presentati	16 % 11 %
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente: A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente: II. altre	esenzione esenzione
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente: B. altre	esenzione
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: A. Degras B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: II. altri: a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks) b) non nominati	esenzione esenzione esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A. di fegato: I. di oca o di anatra	14 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
16.02 (segue)	B. altre: II. di selvaggina o di coniglio: — di selvaggina — di coniglio III. non nominate: b) altre: 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina: ex bb) altre: — Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina 2. non nominate: aa) di ovini o di caprini: — di ovini — di caprini bb) altre	9 % 14 % 17 % 18 % 16 % 16 %
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto: B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg C. di 1 kg o meno	esenzione 5 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei: A. Caviale e succedanei del caviale: I. Caviale (uova di storione) II. altri B. Salmonidi ex F. Boniti e sgombri G. altre: I. Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati II. non nominati	12 % 16 % 4 % 19 % 10 % 10 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati: A. Granchi ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere «Crangon sp. p.» e delle lumache	6,5 % 6 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum» C. Preparazione detta «cioccolato bianco» D. altri	9 % 3 % + em con riscoss. mass. del 23 % 5 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz 7 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato	11 %
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	9 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	3 % + em 10 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, di semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misure inferiori al 50 % in peso: B. altre: I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 % II. non nominate: — Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad» — altre	esenzione + em esenzione esenzione + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	esenzione + em
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knäckebröd»	3 % + em con riscoss. mass. del 24 % + daf
	B. Pane azimo (Mazoth)	esenzione + em con riscoss. mass. del 20 % + daf
	C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	esenzione + em
	D. altri	5 % + em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices) ...	5 % + em
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	ex C. altri, esclusi «mixed pickles», pimenti o peperoni dolci	15 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	B. Tartufi	14 %
	D. Asparagi	20 %
	E. Crauti	15 %
	ex F. Capperi	11 %
	ex H. altri, compresi i miscugli:	
	— Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.03 (segue)	ex B. altre: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10%
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristal- lizzate): B. altre: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ... ex II. non nominate: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ...	 6 % + (P) 6 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri: B. Marmellate di agrumi: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance ex III. altre, escluse le marmellate di arance C. altre: I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %: ex b) altre: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ana- nassi, meloni e cocomeri	 18 % + (P) 18 % + (P) 19 % 11 % + (P) 11 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.05 (segue)	C. ex III. non nominate: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto: I. di più di 1 kg: — Mandorle, noci comuni e nocciole — altre II. di 1 kg o meno: — Mandorle, noci comuni e nocciole — altre B. altre: I. con aggiunta di alcole: a) Zenzero b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di più di 1 kg: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 % bb) altri 2. di 1 kg o meno: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 % bb) altri c) Uve: 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % 2. altre d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di più di 1 kg: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % bb) altre	12 % 7 % 14 % 8 % 10 % 10 % + (P) 10 % 10 % + (P) 10 % 25 % + (P) 25 % 25 % + (P) 25 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 (segue)	B. I. d) 2. di 1 kg o meno: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % 25 % + (P) bb) altre 25 % e) altre frutta: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie 25 % + (P) ex 2. altre, escluse le ciliegie 25 % f) Miscugli di frutta: 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % 25 % + (P) 2. altri 25 % II. senza aggiunta di alcole: a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 10 % + (P) 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi 19 % + (P) 4. Uve 18 % + (P) ex 8. altre frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 7 % + (P) — Tamarindi (baccelli e polpe) 7 % + (P) 9. Miscugli di frutta: ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi: — Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri 11 % + (P)	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 (segue)	B. II. b) con aggiunta di zuccheri, in imbaliaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve ex 8. altre frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 9. Miscugli di frutta: ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi: — Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di 4,5 kg o più: ex dd) altre frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P) 20 % + (P) 19 % + (P) 8 % + (P) 8 % + (P) 7 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 (segue)	B. II. c) 1. ex ee) Miscugli di frutta: — Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta 2. di meno di 4,5 kg: ex bb) altre frutta e miscugli di frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri — Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	11 % 7 % 12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C: III. altri: ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri — Frutta della sottovoce 08.02 D	14 % 28 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 (segue)	A. III. b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %: — Frutta delle voci e sotto-voci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri .. — Frutta della sottovoce 08.02 D ex 2. altri: — Frutta delle voci e sotto-voci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri .. — Frutta della sottovoce 08.02 D B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C: II. altri: a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli 3. di limoni o di altri agrumi: ex aa) con zuccheri addizionati: — esclusi i succhi di limoni ex bb) altri: — esclusi i succhi di limoni 4. di ananassi : aa) con zuccheri addizionati..... bb) altri..... 6. di altre frutta e ortaggi: ex aa) con zuccheri addizionati: — di frutta delle voci e sotto-voci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri — di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	14 % + (P) 28 % + (P) 14 % 28 % 8 % 13 % 13 % 16 % + (P) 16 % 9 % 17 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 (segue)	B. II. a) 6. ex bb) altri: — di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 9 % — di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche 18 % 7. Miscugli: ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche: 11. con zuccheri addizionati 17 % 22. non nominati 18 % b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli: - aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 8 % + (P) - bb) altri 8 % 4. di altri agrumi: - aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 14 % + (P) - bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % 14 % - cc) senza zuccheri addizionati 15 % 5. di ananassi : - aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%.... 16% + (P) - bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %..... 16% - cc) senza zuccheri addizionati..... 16%	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 (segue)	B. " b: 7. di altre frutta e ortaggi: ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %: — di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 9 % + (P) — di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche 17 % + (P)	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 (segue)	B. II. b) 7. ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %: — di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 9 % — di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche 17 % ex cc) senza zuccheri addizionati: — di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 9 % — di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche 18 % 8. Miscugli: ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 17 % + (P) 22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % 17 % 33. senza zuccheri addizionati 18 %	
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: ex A. Essenze di caffè 9 % B. Estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze esenzione C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri 2 % + em	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
21.02 (segue)	D. Estratti di cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri	6 % + em
21.03	Farina di senapa e senapa preparata: A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto: I. di 1 kg o meno II. di più di 1 kg B. Senapa preparata	esenzione esenzione 8 %
21.04	Salse; condimenti composti: B. Salse a base di purè di pomodoro ex C. altri: — prodotti a base di ketchup di pomodoro — altri, escluse le salse a base di olio vegetale	5 % 6 % 5 %
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	11 % 17 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) II. Lieviti di panificazione: a) secchi b) altri III. altri B. Lieviti naturali morti: I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno II. altri C. Lieviti artificiali preparati	8 % 5 % + em 5 % + em 10 % 6 % esenzione 4 %

della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota doganale
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati : I. Granturco..... II. Riso..... III. altri..... G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — Cuori di palma	3% + em 4% + em 4% + em 9 %
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve: A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	esenzione
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	6 %
22.03	Birra	14,5 %
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande: C. Bevande alcoliche: V. altri, presentati in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno: — Tequila, pisco e singani.....	1,30 ECU per % vol e per hl + 5 ECU nei hl

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana, ciccioli: B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: B. di legumi	3 %
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove: B. non nominati	esenzione
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: A. Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini C. non nominati	esenzione 3 %
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughì di tabacco: A. Sigarette B. Sigari e sigaretti C. Tabacco da fumo D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	70 % 35 % 93 % 45 % 19 %

Abbreviazioni

- (P): significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelievi;
- em: significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- daf: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti;
- daz: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti.